

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2900

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FAENZI

Incremento della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201

Presentata il 23 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge detta disposizioni finalizzate a superare la normativa prevista dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, in materia di assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, inserendo il personale assunto ai sensi della stessa legge nella dotazione organica del Corpo forestale dello Stato l'amministrazione presso la quale tale personale già svolge servizio, in quanto non esistono più i presupposti per l'applicazione della legge. Occorre rilevare come recenti disposizioni legislative siano intervenute, in materia di assunzioni di personale della pubblica amministrazione (anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le

agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché gli enti di ricerca), attraverso la proroga dei contratti di lavoro o l'introduzione di nuove misure finalizzate a stabilizzare i contratti di lavoro degli operatori pubblici. Ciononostante il Corpo forestale dello Stato, che svolge quotidianamente compiti e funzioni di particolare importanza socio-economica, di tutela del consumatore e di salvaguardia della salute e sicurezza pubblica, non è stato contemplato dal Governo, al fine di una rivisitazione della pianta organica, aggiornandone i ruoli e le competenze anche tenendo conto delle relative esigenze dello stesso Corpo.

Pertanto, la presente proposta di legge si reputa necessaria al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei territori e la comunità nazionale, potenziando la dotazione organica degli operatori e dei collaboratori del corpo mediante

reclutamento tramite un corso-concorso. Essa, detta, all'articolo 1, le finalità, all'articolo 2 prevede norme per l'incremento della citata detenzione organica e, all'articolo 3, reca le disposizioni per la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, reca disposizioni per incrementare la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dai compiti di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico per la prevenzione e la repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.

ART. 2.

(Incremento della dotazione organica).

1. In deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli operatori e dei collaboratori di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è incrementata di 1.400 unità di personale.

2. In sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a inquadrare nel ruolo di operatore, previo svolgimento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nella lotta contro gli incendi boschivi, nel monitoraggio e nella protezione dell'ambiente, nella tutela e nella salvaguardia delle riserve naturali statali, comprese la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattico-

amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 del 1985.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 48.800.000 mila euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 42.969.000 euro, a valere sulle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 1.500.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 4.300.000 euro, tramite corrispondente riduzione alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

